

Parrocchia Santuario Santi Medici Bitonto



**STATUTO
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

Questo statuto è stato redatto dal Parroco, i Sacerdoti operanti nel Santuario e da un gruppo di laici della Comunità dei Santi Medici ed è stato tenuto presente per l'elezione e la composizione dell'attuale Consiglio Pastorale Parrocchiale.

In seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 24 ottobre 2007 è stato deciso di riconfermarlo sia perché in piena sintonia teologica e giuridica dello statuto dei consigli pastorali parrocchiali della Diocesi promulgato da Padre Mariano Magrassi prot. nr. 37/96 del 9 aprile 1996 sia perché è sembrato a tutti essere essenziale, semplice e chiaro.

STATUTO

- Convinti che tutti i battezzati formano il Popolo eletto da Dio;
- convinti del cammino che questo popolo deve compiere nella storia e con la storia;
- desiderosi di compiere questo cammino in comunione con il Papa, con i vescovi, con tutti i presbiteri e con gli uomini e le donne tutti; e più precisamente con quella parte della Chiesa che è in Bitonto e nel territorio della Comunità Parrocchia-Santuario Santi Medici;
- confidando nella continua presenza dello Spirito e nell'aiuto di Maria Madre della Chiesa;
- si indicano alcuni principi che permettano di prendere coscienza dell'azione dello Spirito che guidi ognuno di noi ed individui quegli spazi ove poter operare nella più completa comunione offrendo a tutti i frutti dei propri carismi.

TITOLO I

Oggetto e compiti

Art. 1

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo nel quale si esercita la partecipazione e corresponsabilità parrocchiale.

Art. 2

Il C.P.P.

1. studia le fonti ed i documenti della Chiesa;
2. studia la realtà della comunità parrocchiale e del quartiere in cui essa opera al fine di individuarne le esigenze più profonde, ordinandole secondo una scala di priorità;
3. elabora le linee programmatiche della pastorale parrocchiale affidando la loro attuazione ai competenti gruppi operanti nella parrocchia;
4. adotta le iniziative opportune per favorire la coscienza di una Chiesa conciliare che si caratterizzi per:
 - la spiritualità ed evangelizzazione;
 - la solidarietà con le povertà;
 - la promozione umana e culturale;
 - la valorizzazione del carisma di ciascuno;
 - verifica il lavoro svolto.

Art. 3

Il C.P.P. ha funzione consultiva.

Tuttavia il Parroco sarà lieto di operare in conformità alle proposte che il C.P.P. faccia a norma del presente statuto.

Qualora, però, il Parroco, in coscienza, ritenga che non si debba dare attuazione a dette proposte ne sospende l'esecuzione, invitando tutti i membri del C.P.P. alla preghiera e ad un più sereno ed approfondito ripensamento del problema.

Art. 4

I membri del C.P.P. devono vicendevolmente e con amore fraterno educarsi ad una mentalità cristocentrica, comunitaria, missionaria, di servizio, di corresponsabilità.

TITOLO II

Componenti ed elezioni

Art. 5

Il C.P.P. è composta da:

- membri di diritto
- membri eletti
- membri cooptati

Art. 6

Sono membri di diritto:

- il Parroco, gli altri eventuali sacerdoti e diaconi che operano nella Parrocchia;
- le superiori delle comunità religiose presenti nel territorio parrocchiale;
- un rappresentante di ciascun gruppo operante nell'ambito parrocchiale, eletto da coloro che ne fanno parte.

Qualora in sede di votazione due o più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di preferenze si procederà a nuove votazioni. Se si ottiene lo stesso risultato si procederà a sorteggio.

Art. 7

Sono membri eletti le sette persone più votate tra coloro che hanno dato la loro disponibilità a far parte del C.P.P. al Parroco o a persona da questi delegata. In caso di ex aequo si procederà a sorteggio.

Sono eleggibili coloro che danno la disponibilità entro e non oltre venti giorni prima delle elezioni. L'elenco relativo deve essere esposto nella bacheca della Parrocchia per almeno dieci giorni.

Hanno diritto di voto i fedeli parrocchiani maggiorenni che si siano iscritti nelle apposite liste. Sono da ritenersi anche fedeli parrocchiani coloro che per libera scelta partecipano stabilmente alla vita ed alle attività parrocchiali.

Possono votare anche coloro che fanno parte dei gruppi operanti nell'ambito della Parrocchia. Ciascuno può esprimere due preferenze.

Le elezioni sono indette in un giorno festivo. Le operazioni di voto iniziano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dello stesso giorno.

Art. 8

Sono membri cooptati le sei persone così nominate:

- n. 3 dal Parroco;
- n. 3 dal C.P.P.

TITOLO III

Durata ed amministrazione

Art. 9

Il C.P.P. dura in carica cinque anni. Il primo C.P.P. durerà in carica fino al termine del quinquennio decorrente dalla data di insediamento.

Art. 10

Sono considerati decaduti i membri del C.P.P. che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive durante l'intero quinquennio.

In tal caso, si procederà alla sostituzione dei membri decaduti con l'ingresso dei primi non eletti, se trattasi di membri votati dai gruppi o dall'assemblea; nel caso di cooptati dal Parroco o dal C.P.P. si provvederà a nuova cooptazione, in modo da mantenere inalterate la fisionomia e la struttura del C.P.P. qualora prima della scadenza venga meno, per qualsiasi motivo, un terzo del C.P.P. si procede al rinnovo secondo quanto disposto dagli art. 5, 6, 7, 8.

Art. 11

Il C.P.P. è presieduto dal Parroco.

Egli, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria.

Art. 12

L'Ufficio di Segreteria è composto da un segretario e da un segretario aggiunto. Essi sono eletti dal C.P.P. nelle riunioni di insediamento.

L'Ufficio di Segreteria:

- a. consegna a ciascun consigliere l'avviso di convocazione del C.P.P. almeno sette giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione e i punti messi all'ordine del giorno; ad esso inoltre devono essere allegati quei documenti la cui conoscenza si ritiene necessaria per una più proficua discussione del problema;
- b. redige il verbale delle riunioni del C.P.P. dandone lettura nella seduta successiva per l'approvazione da parte del C.P.P.;
- c. raccoglie e conserva i documenti delle attività del C.P.P.;
- d. informa la comunità parrocchiale delle attività del C.P.P.

Art. 13

Qualora determinati problemi richiedano uno studio approfondito e non possono essere esaminati se non dopo un'adeguata preparazione, il C.P.P., su richiesta della maggioranza dei membri presenti, può chiedere di rinviare la discussione di sette giorni. Il C.P.P. elegge una commissione permanente di quattro persone cui è affidato lo studio dei documenti pastorali della Chiesa e della Diocesi, verificando se il comportamento del C.P.P. sia in linea.

TITOLO IV

Qorum costitutivi e deliberativi

Art. 14

Il C.P.P. è validamente costituito se, sono presenti i due terzi dei suoi membri.

Art. 15

Il C.P.P. adotta le proprie deliberazioni con il voto palese della metà più uno dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni riguardanti le persone, per le quali il voto è segreto, si adottano a maggioranza assoluta dei componenti il C.P.P.

Art. 16

Il C.P.P. si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi e il seduta straordinaria quando ne facciano richiesta il Parroco o un terzo dei consiglieri.

Chi chiede la convocazione del C.P.P. in seduta straordinaria deve comunicare all'Ufficio di Segreteria all'atto stesso della richiesta, gli argomenti di discussione da fare inserire nell'ordine dei lavori.

Art. 17

Le norme del presente statuto possono essere modificate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del C.P.P.